



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 24.06.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 19.09.2019, la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.556,88, a titolo di commissioni di attivazione e provvigioni intermediario, al netto dei rimborsi ricevuti in sede di conteggio estintivo, oltre agli interessi e alla refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, quantificate in € 250.

L'intermediario, costituitosi, espone di avere presentato, in relazione alla medesima controversia, domanda di mediazione in data 20.02.2020 e chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sez. I, Par. IV. Nel merito, evidenzia che il contratto *de quo* sarebbe coerente con l'art. 125 *sexies* TUB e con gli Orientamenti di Vigilanza del 2018 e si oppone alle pretese della cliente, eccependo la puntuale descrizione della natura *up front* o *recurring* delle singole voci di costo afferenti al finanziamento, per ciascuna delle quali il contratto riporta anche la "giustificazione causale", e la congruità dei rimborsi effettuati, in sede di estinzione anticipata, a titolo di commissioni di gestione e spese di incasso rata, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*. Eccepisce, inoltre, la natura *up front* delle commissioni di attivazione, comprensive delle spese di istruttoria, in quanto poste a copertura di attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di intermediazione, riferite "solo ed esclusivamente" all'attività dell'agente. Reputa non rimborsabili i costi assicurativi, avendo assunto la veste di contraente e di beneficiario della polizza. Con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riferimento alla sentenza della Corte di giustizia, reputa che la stessa non sia direttamente applicabile, aggiungendo che, in ogni caso, l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva fornita dalla Corte non sarebbe corretta, in quanto la locuzione "*restante durata del contratto*" si riferirebbe "*esclusivamente*" agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non alla riduzione di tutte le voci che compongono il "*costo totale del credito*". Aggiunge che, anche laddove si volesse considerare ammissibile la restituzione dei costi *up front*, potrebbe essere richiesta ai finanziatori soltanto la parte di loro pertinenza, dovendosi escludere i costi relativi a servizi riconosciuti a soggetti terzi, aventi tra l'altro carattere "*facoltativo*". Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento all'eccezione di improcedibilità formulata dall'intermediario, il Collegio osserva che tra la documentazione allegata agli atti sono presenti la domanda di mediazione formulata ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010 e depositata il 20.02.2020, in data antecedente alla proposizione del ricorso, e la nota del Conciliatore Bancario Finanziario, indicante il nominativo del mediatore e il giorno del primo incontro tra le parti, fissato in data 02.04.2020. Nella menzionata nota si specifica altresì l'avvenuta comunicazione della domanda di mediazione presentata dall'intermediario alla ricorrente. Dalla medesima documentazione allegata, tuttavia, non sono riscontrabili informazioni circa l'adesione della cliente al procedimento di mediazione. Tenuto conto che, ai sensi delle Disposizioni ABF, non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie per le quali "*sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge [...] promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito*", questo Collegio reputa che l'eccezione di improcedibilità non possa trovare accoglimento.

Nel merito, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni di attivazione, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l'intervento sia di un agente in attività finanziarie, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa, invece, che abbiano natura *recurring* le Commissioni per la gestione del finanziamento e le Spese incasso rata, in quanto entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Tanto premesso, le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	6,91%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	57,50%
in proporzione alla quota	36,36%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 364,02	€ 209,31	€ 132,37	<input type="radio"/>	€ 132,37
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 300,00	€ 172,50	€ 109,09	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	commissioni intermediarie (<i>up front</i>)	€ 2.343,60	€ 1.347,57	€ 852,22	<input type="radio"/>	€ 852,22
<input type="radio"/>	spese incasso rate (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 119,37	€ 75,49	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 984,59
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, considerata la natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 984,59, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS